

ad esporre un disegno di legge non ancora studiato in tutti i suoi particolari.

Quello che posso dichiarare è questo: che entro breve tempo lo presenteremo, ma fino a che gli studi non siano terminati, mancherei al dover mio se discutessi qui ciò che ancora deve discutersi dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Onorevole Scano?

SCANO. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, non posso più insistere; prendo atto di tali dichiarazioni e mi auguro che i provvedimenti che sono per essere concretati siano tali da portare buoni frutti per la fortuna dell'isola, e che le facciano dimenticare antichi dolori.

PRESIDENTE. La interpellanza dell'onorevole De Andreis ai ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio è rimandata a lunedì prossimo.

Le interpellanze degli onorevoli: Cao-Pinna, Credaro, Turati e De Felice-Giuffrida sono pure rimandate.

Verrebbe ora la interpellanza dell'onorevole Santini ai ministri della marineria e degli affari esteri « sul naufragio del piroscafo *Sirio*, specie per i riguardi della legge sull'emigrazione », ma essa è stata ritirata.

È quindi la volta dell'interpellanza che l'onorevole Cao-Pinna rivolge al presidente del Consiglio e al ministro delle finanze « per conoscere gli intendimenti del Governo circa gli effetti della sentenza della Giunta degli arbitri, che inappellabilmente dichiarava di proprietà del Demanio dello Stato tutti i fondi da lunga epoca ridotti a coltura agraria dai comunisti di Sinnai, e compresi nella vasta zona di origine ademprive, in giurisdizione di quel comune ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna per isvolgere questa sua interpellanza.

CAO-PINNA. Io ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole presidente del Consiglio di aver accettato l'interpellanza, poichè la grave questione in essa accennata meritava un sollecito svolgimento.

Quando la Giunta degli arbitri, istituita in base alla legge del 1897, pubblicò la sentenza, per effetto della quale le zone di terreno coltivato costituenti parte della giurisdizione del comune di Sinnai venivano completamente attribuite in proprietà al demanio dello Stato, sorse in quel comune e giustamente una viva agitazione. E come suo rappresentante politico, io avevo il do-

vere di intervenire presso il Governo allo scopo di attenuare gli effetti di quella sentenza. Ma, siccome la Camera era in quei giorni chiusa, non potevo svolgere la mia azione che presentando l'odierna interpellanza e interessando anche la stampa affinché la sua voce diffusa, arrivando ai ministri ed al paese, facesse conoscere la condizione speciale che si creava a quel comune della Sardegna.

Mi consenta la Camera innanzi tutto che io indichi sommariamente la portata di quest'uso di ademprivo in Sardegna, uso che, inteso in modo più largo, è simile a quelli civici di altre provincie. L'ademprivo, di data antica, consentiva a tutti gli abitanti dell'isola di poter sfruttare terreni aperti a quell'uso, di esercitarvi il pascolo erbifero e ghiandifero, di legnarvi per fuocatico e per costruzione di attrezzi agricoli, ed anche di seminare; costituendo tutto ciò quanto nella Carta reale del 26 febbraio 1839 fu definito « esercizio dei diritti necessari alla sussistenza individuale ».

Gli onorevoli ministri ben sanno che durante lungo periodo di tempo, in queste zone vastissime di terreno, le quali non si sapeva a chi appartenessero, si esercitavano in larga scala tutti questi diritti. Così tutta la popolazione si trovava a godere dell'uso della zona terriera costituente la giurisdizione del comune, e da essa ritraeva i mezzi di sussistenza. E per questi usi civici si pagavano diverse specie di tributi, aboliti oggi, ma che si effettuavano allora o con donativi ordinari o straordinari, o con donativi ecclesiastici od altri di simil genere, a patto però che le popolazioni potessero liberamente sfruttare tutte le terre.

Con la legge del 15 aprile 1851, aboliti i diritti feudali e tutti i contributi, come tutte le imposte speciali, si istituiva un onere unico: l'obbligo verso lo Stato di un contributo prediale; e così tutti possessori di quelle terre, i quali effettivamente ne usufruivano, vennero catastati ed elencati nei libri censuari come proprietari effettivi delle terre stesse. E allora dal 1853, quando andò in attuazione quella legge, dai singoli proprietari cominciò a pagarsi il canone fondiario stabilito per la loro proprietà.

Ma intanto tutti costoro si ritennero proprietari legittimi delle zone che coltivavano e sulle quali non solo pagavano il diritto prediale, oggi imposta fondiaria, ma eseguivano altresì tutte le mutazioni di proprietà che si riferivano alle loro terre, valendosi semplicemente delle norme del no-